

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato "INAIL", Codice Fiscale 01165400589 e P.IVA 00968951004, con sede in Roma Piazzale Giulio Pastore 6, rappresentato dal Direttore centrale ricerca Dott. Edoardo Gambacciani

E

Parco Archeologico del Colosseo, di seguito denominato "PAC", con sede in Roma Piazza Santa Maria Nova n. 53, C.F. 14490011005, rappresentato dal Direttore Dott.ssa Alfonsina Russo

di seguito INAIL e PAC sono anche dette "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere e promuovere, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 81/08, programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- l'INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- l'INAIL svolge attività di ricerca attraverso il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (di seguito DiMEILA);
- il Piano di attività della ricerca 2022-2024, approvato con delibera del CIV del 11 gennaio 2022 n.1 prevede il contributo del Laboratorio 2 Rischio agenti fisici e del Laboratorio n. 3 Rischio agenti cancerogeni e mutageni del DiMEILA;
- il Laboratorio 2 "Rischio agenti fisici" si occupa degli agenti di rischio di natura fisica - rumore, infrasuoni, ultrasuoni, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche, campi elettromagnetici, atmosfere iper-ipo/bariche: effettua studi, ricerche e monitoraggi finalizzati alla valutazione delle condizioni di inquinamento al fine di individuare, mettere a punto e standardizzare metodologie di rilevazione, di valutazione e controllo degli stessi, in relazione agli effetti sulla salute dei lavoratori, incluse misure di prevenzione tecnica e bonifiche. Partecipa all'elaborazione di proposte normative, di norme tecniche, di Linee Guida e di buone prassi sulle tematiche di competenza del Laboratorio stesso.

- il Laboratorio 3 "Rischio agenti cancerogeni e mutageni" si occupa della valutazione delle esposizioni a radiazioni ionizzanti in operatori del settore sanitario (significative per complessità o entità del rischio) e a radiazioni ionizzanti derivanti da sorgenti naturali (radon, toron e gamma), mediante metodologie di misura standardizzate e con il contestuale studio di possibili interventi di riduzione del rischio; qualificazione dei servizi di dosimetria ai fini dell'attribuzione del riconoscimento di idoneità (d.lgs. 230/95 s.m.i.);
- il Parco archeologico del Colosseo gestisce la tutela e conservazione di tutti i siti archeologici ricompresi all'interno del suo perimetro;
- le Parti hanno sottoscritto in data 4 luglio 2019 un accordo di collaborazione a titolo non oneroso finalizzato a caratterizzare temporalmente diverse tipologie di luogo di lavoro e il rischio di esposizione dei lavoratori al radon, sperimentare interventi di riduzione dei livelli di radon indoor e/o misure di protezione del personale adatte a diverse situazioni lavorative e promuovere specifiche attività di trasferimento dei risultati di ricerca;
- l'Accordo suddetto prevedeva una durata fissata in un arco temporale decorrente dalla data di sottoscrizione fino al termine del 31 dicembre 2021

CONSIDERATO CHE:

- tale collaborazione tra le Parti ha prodotto risultati positivi in ambiti di interesse comune tra le Parti, su aspetti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le Parti concordano sull'opportunità di proseguire tale attività collaborativa, sfruttando il lavoro effettuato in tale periodo, anche al fine di dare continuità alle attività realizzate e sviluppare nuovi ambiti della collaborazione anche sulla base della programmazione del nuovo Piano della ricerca 2022-2024;
- la collaborazione sarà realizzata mediante l'utilizzo di risorse umane, tecniche e strumentali, di ambedue le Parti, al fine di condividere attraverso la sinergia e la cooperazione scientifica, metodi e risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Con il presente Accordo, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica finalizzata al perseguimento degli obiettivi comuni di ricerca, in particolare:

In particolare le Parti concordano che l'INAIL svolga, presso le sedi del PAC, le seguenti attività:

- definire adeguati protocolli di campionamento e di misura e relative procedure per la valutazione della dose efficace attribuibile all'esposizione al radon di lavoratori addetti a siti di interesse archeologico;
- sperimentare interventi di risanamento dei livelli di radon indoor allo scopo di una più efficace prevenzione dall'esposizione al radon, anche alla luce delle evoluzioni in ambito internazionale e del percorso armonizzato di recepimento della normativa europea;
- dare supporto all'individuazione e alla successiva valutazione del rischio da agenti fisici di cui all'art. 180 del d. lgs 81/2008; studiare adeguate misure di prevenzione e protezione e/o di interventi di riduzione dell'esposizione ad agenti fisici attraverso la scelta di alternative attrezzature e procedure di lavoro, la progettazione di bonifiche ambientali ed eventualmente l'individuazione di idonei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva.
- validare il protocollo radiometrico di supporto alla verifica dell'efficacia degli interventi di risanamento;
- promuovere specifiche attività di trasferimento dei risultati di ricerca, divulgazione dei risultati mediante pubblicazioni scientifiche e comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali, diffusione della conoscenza anche attraverso iniziative di informazione/formazione nei settori di interesse.

Art. 2

Responsabili Scientifici

I Responsabili Scientifici per la realizzazione delle attività di ricerca previste nel presente Accordo sono:

- per l'INAIL-DiMEILA: dott.ssa Rosabianca Trevisi;
- per il PAC: dott.ssa Barbara Nazzaro.

In caso di sostituzione del Responsabile scientifico, le Parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del Responsabile scientifico subentrante.

Art. 3

Oneri ed impegni delle Parti

Le Parti danno atto che dal presente Accordo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse. La collaborazione scientifica tra le Parti sarà realizzata mediante l'utilizzo di risorse finanziarie, intellettuali e tecnico-strumentali, esistenti presso le proprie strutture.

Per lo svolgimento delle attività oggetto dal presente Accordo, in coerenza con quanto previsto dal Piano della ricerca 2022-2024 dell'INAIL di cui alle premesse, risulterà coinvolto il personale indicato nell'Allegato 1 al presente Accordo.

Ciascuna Parte provvederà a:

- condividere e rendere disponibile all'altra Parte, il proprio materiale tecnico ossia documenti sotto qualsiasi forma, data base o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi che dovessero risultare necessari per lo svolgimento del presente Accordo;
- consentire al personale dell'altra (indicato nell'Allegato 1 - n. 12 risorse per l'INAIL e n. 4 risorse per il PAC) l'accesso ai locali nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti e l'utilizzo delle attrezzature (elencate nell'Allegato 2), anche di tipo informatico, presenti nei propri Laboratori che dovessero risultare necessarie per lo svolgimento della presente collaborazione.

Art. 4

Durata

La durata dal presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, viene fissata in un arco temporale decorrente dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza del 31 dicembre 2024.

Il presente Accordo potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso della controparte.

Alla scadenza dell'Accordo i Responsabili scientifici redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Art. 5

Modifiche

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Accordo potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante Atto Integrativo sottoscritto dalle Parti.

Art. 6

Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente atto, previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 7

Divulgazione dei risultati

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca verranno effettuate previa intesa tra le Parti purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati.

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e ciascuna Parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto dal presente Accordo.

L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 8

Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del presente Accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del presente

Accordo, nel rispetto del D.lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell'effettivo apporto inventivo delle Parti.

Art. 9

Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente atto.

Art. 10

Sicurezza sul lavoro

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente atto.

Art. 11

Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 12

Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

Art. 13

Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

Art. 14

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Parco Archeologico del Colosseo

Il Direttore

Dott.ssa Alfonsina Russo

Per l'INAIL

Il Direttore Centrale Ricerca

Dott. Edoardo Gambacciani

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Allegato 1

Personale INAIL-DiMEILA dipendente e/o parasubordinato (e collaboratori*) impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo:

- Rosabianca Trevisi
- Federica Leonardi
- Miriam Veschetti
- Sabrina Tonnarini
- Pietro Nataletti
- Rosaria Falsaperla
- Giancarlo Burriesci
- Angelo Tirabasso
- Diego Annesi
- Raoul Di Giovanni
- Stefano Monti
- Antonio Moschetto

Personale del Parco Archeologico del Colosseo (PAC) dipendente e/o parasubordinato (e collaboratori*) impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo:

- Stefano Borghini
- Martina Almonte
- Barbara Nazzaro
- Stefano de Felice

Eventuale ulteriore personale afferente a INAIL-DiMEILA oppure al PAC, che si renderà necessario per competenza al momento dello svolgimento delle attività oggetto della presente collaborazione, sarà indicato dal Responsabile scientifico di volta in volta alla controparte mediante comunicazione scritta.

* Es: Ricercatori di tipo A e B, Dottorandi, Specializzandi, Tirocinanti, Borsisti, ecc.

Allegato 2

Attrezzature dell'INAIL-DiMEILA del Centro Ricerche di Monte Porzio Catone che verranno utilizzate:

Tipo	Modello	Quantità
Monitore attivi con camera a ionizzazione per la misura della concentrazione del gas radon e dei parametri microclimatici (P, T e RH)	Alfaguard	2
Monitore attivi con camera a ionizzazione per la misura della concentrazione del gas radon	Radon Mapper	1
Sonde portatili per la misura della concentrazione del gas radon e dei parametri microclimatici (P, T e RH) e la trasmissione dei dati in modalità wireless	Sonde portatili TERA	6
Sonde portatili per la misura della concentrazione del gas radon e dei parametri microclimatici (P, T e RH) e la trasmissione dei dati in modalità wireless	Sonde portatili Airthings Corentium	10
Dosimetri passivi ad elettrete per la valutazione della concentrazione media del gas radon su base settimanale	Dosimetri passivi ad elettrete configurazione SLT/LST	20
Sistema automatico per la lettura dei rivelatori plastici CR-39 esposti al radon	Politrack	1

L'INAIL-DiMEILA contribuirà agli studi mettendo a disposizione la strumentazione descritta in tabella e l'impegno del personale.